



UDIENZE DIBATTIMENTALI

**Protocollo condiviso da
Tribunale ordinario di Catanzaro
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catanzaro
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro
Camera penale di Catanzaro**

Visto il D.L. n.11 dell'8.3.2020 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”, che ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia salvaguardando “*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*”;

visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

visto l'art.83 D.L. n.18 del 17 marzo 2020 a mente del quale dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui al comma 3 (*procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo; procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale; procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda .. procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale*);

considerato che l'art. 83 co.12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.r.), che dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
letta la delibera plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, del 26.3.2020 (“*linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*”);

rilevato che, in particolare, si potranno assumere, tutte le misure di cui all'art.83, comma 7 l.cit., ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il “*rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3*” per assicurare le finalità di cui al comma 6 del medesimo articolo;

letto l'art.36 D.L. n.23/2020 a mente del quale “*il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11*

maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020; 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020”;

considerato che per l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 (“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”) ha, al punto 3, previsto il ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e *call conference*);

considerato che il CSM ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”*;

rilevato, tuttavia, che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

considerato che occorre provvedere, comunque, al contenimento del numero mensili di udienze;

dato atto che le predette difficoltà inducono a ritenere necessario che nella gestione della seconda fase dell'emergenza la trattazione, anche in via telematica, dell'attività giurisdizionale sia limitata:

- a) agli affari indifferibili di cui all'art.83 comma 3 lett. b) e c) d.l. n.18/20 e 36 d.l. n.23/20;
- b) agli affari dichiarati urgenti dal giudice procedente su richiesta di parte;
- c) agli affari collegiali, a carico di imputati liberi, per i quali siano calendarizzate le sole conclusioni delle parti;
- d) agli affari collegiali a carico di imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari od a misure di sicurezza coercitive a prescindere dalla richiesta dell'imputato o del difensore;
- e) agli affari monocratici a carico di imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari od a misure coercitive nonché a misure di sicurezza coercitive a prescindere dalla richiesta dell'imputato o del suo difensore;
- f) agli affari monocratici, a carico di imputati liberi, per i quali siano calendarizzate le sole conclusioni delle parti a prescindere dalla richiesta dell'imputato o del suo difensore;
- g) agli affari monocratici, a carico di imputati liberi, aventi ad oggetto reati di violenza di genere e domestica o reati prossimi alla prescrizione a prescindere dalla richiesta dell'imputato o del suo difensore;

dato atto che saranno invece rinviati in udienza i processi monocratici a carico di imputati liberi diversi da quelli sub f)/g) secondo le modalità contenute nel presente protocollo;

dato atto, altresì, che le udienze di convalida dell'arresto ed il processo con rito direttissimo sono già disciplinati da autonomo protocollo;

dato atto ancora che i processi pendenti dinanzi alla Corte di assise ed al tribunale collegiale a carico di imputati liberi diversi da quelli sub c) saranno differiti d'ufficio con decreto fuori udienza

rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*;

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Teams”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5 disp.att. c.p.p.);

considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non può essere invocato a precedente espressivo di un sia pur solo implicito consenso degli avvocati penalisti all'eventuale affermarsi di prassi di segno analogo;

si conviene quanto segue:

A) Processi collegiali a carico di imputati detenuti fissati tra il 12 maggio ed il 30.6.2020:

1. Le udienze dinanzi alla Corte di assise ed al tribunale in composizione collegiale a carico di imputati detenuti in stato di custodia cautelare in carcere o sottoposti agli arresti domiciliari vengono condotte nelle forme ordinarie con udienza a porte chiuse ex art.472.3 c.p.p., come richiamato ex art.83.7 D.L.n.18/20, salvo espressa richiesta di una o più parti di procedere, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento da remoto.
2. Fermi i collegamenti in videoconferenza “tipica” ex art.146 *bis* disp.att. c.p.p., il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene altresì individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*skype*).
3. L'imputato detenuto in carcere parteciperà all'udienza attraverso collegamento in videoconferenza.
4. La polizia giudiziaria territorialmente competente per i controlli, indicherà alla Corte di Assise o al Tribunale collegiale il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che non rinuncia alla partecipazione verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per partecipare all'udienza da remoto, al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula dell'udienza, o presso il luogo dove si trova l'imputato, ovvero da remoto.

5. Quanto alle modalità di fissazione/trattazione dei processi nei casi predetti:

- i difensori ed il PM parteciperanno all'udienza **presso il palazzo di giustizia**. Gli stessi potranno partecipare, ove tecnicamente possibile, da remoto mediante collegamento telematico solo in caso di espressa opzione.

Di tale scelta le parti dovranno rendere edotto l'ufficio mediante PEC almeno 5 giorni prima della celebrazione dell'udienza.

In caso di mancata comunicazione, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza.

- Processo da remoto:

Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria ove l'imputato si trovi ristretto in regime di arresti domiciliari o della polizia penitenziaria ove l'imputato risulti ristretto in carcere.

L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'imputato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'imputato.

Alle parti sarà comunicata, ai fini del possibile di ricorso allo strumento di collegamento telematico, il link per il collegamento stesso oltre a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

Il Presidente del collegio stabilirà il collegamento e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'imputato; stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, imputati, difensori) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Presidente darà atto che si procede su accordo delle parti con la partecipazione a distanza *“per ragioni di sicurezza”*, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Presidente acquisirà il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti. Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del collegio e di tutte le parti processuali.

Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Presidente potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Presidente e dagli altri interlocutori.

Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla *“stanza virtuale”* della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla *“stanza virtuale”* attivata in *“Teams”*.

Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (*anche da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art.29 disp. att. c.p.p.

B) Processi collegiali a carico di imputati liberi fissati dal 12.5.2020 al 30.6.2020:

I processi fissati dinnanzi alla Corte di assise ed al tribunale collegiale a carico di imputati liberi saranno trattati ove siano previste le sole conclusioni delle parti e sempre che la difesa allegghi o attesti la rinuncia dell'imputato/degli imputati a presenziare all'udienza qualora per numero di parti non sia assicurabile in aula il necessario distanziamento sociale.

Nel predetto caso medesima rinuncia dovrà presentare il patrono di parte civile per i suoi assistiti.

L'udienza, a porte chiuse ex art.472.3 c.p.p. come richiamato ex art.83.12 D.L.n.18/20, potrà svolgersi con le modalità da remoto indicate *supra sub A)*, almeno per la parte processuale che 5 giorni prima dell'udienza faccia pervenire a mezzo PEC in cancelleria la relativa richiesta.

In caso di collegamento da remoto, le parti interessate potranno depositare in cancelleria via PEC sino al giorno precedente memorie o la documentazione di cui intendano richiedere l'acquisizione.

Produzioni che potranno, comunque, essere effettuate nel giorno dell'udienza da remoto a mezzo PEC.

Il processo da remoto sarà celebrato, nei limiti di interesse, con le forme sopra dette sub A).

Gli altri processi a carico di imputati liberi pendenti in fase diversa da quella della programmata conclusione delle parti saranno rinviati d'ufficio con decreto fuori udienza.

C) Processi monocratici a carico di imputati detenuti in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari nonché a carico di imputati sottoposti a misure coercitive od a misure di sicurezza coercitive fissati dal 12 maggio al 30 giugno 2020:

Si procederà alla celebrazione dei processi in oggetto, in udienza a porte chiuse ut *supra*. L'imputato in misura cautelare parteciperà a distanza secondo quanto già indicato sub A) nn.2/3/4.

Le parti potranno partecipare al processo da remoto secondo le modalità ed i termini già indicati sopra sub A)/B).

D) Processi monocratici a carico di imputati liberi fissati dal 12.5.2020 al 30.6.2020:

I processi fissati dinnanzi al giudice monocratico a carico di imputati liberi saranno trattati ove siano previste le sole conclusioni delle parti e sempre che la difesa allegghi o attesti la rinuncia dell'imputato/degli imputati a presenziare all'udienza qualora per numero di parti non sia assicurabile in aula il necessario distanziamento sociale.

Nel predetto caso medesima rinuncia dovrà presentare il patrono di parte civile per i suoi assistiti.

L'udienza, a porte chiuse ex art.472.3 c.p.p. come richiamato ex art.83.12 D.L.n.18/20, potrà svolgersi con le modalità da remoto indicate *supra sub A)/B)*.

In caso di collegamento da remoto, le parti interessate potranno depositare in cancelleria via PEC sino al giorno precedente memorie o la documentazione di cui intendano richiedere l'acquisizione.

Produzioni che potranno, comunque, essere effettuate nel giorno dell'udienza da remoto a mezzo PEC.

Il processo da remoto sarà celebrato, nei limiti di interesse, con le forme sopra dette sub A).

Saranno altresì trattati, alle medesime sopra dette condizioni, gli affari monocratici, a carico di imputati liberi, aventi ad oggetto reati di violenza di genere e domestica o reati prossimi alla prescrizione e sempre che la difesa allegghi o attesti la rinuncia dell'imputato/degli

imputati a presenziare all'udienza qualora per numero di parti non sia assicurabile in aula il necessario distanziamento sociale.

Nel predetto caso medesima rinuncia dovrà presentare il patrono di parte civile per i suoi assistiti.

E) Processi collegiali e monocratici urgenti:

E' disposta altresì la trattazione degli affari che saranno dichiarati urgenti dal giudice procedente ove sia avanzata in tal senso richiesta motivata di parte a mezzo pec almeno sette giorni prima della prevista data di celebrazione del dibattimento.

Il processo avrà luogo secondo le modalità già sopra indicate, e sempre che le difese alleghino o attestino la rinuncia dell'imputato/degli imputati e delle altre parti private a presenziare all'udienza qualora per numero di parti non sia assicurabile in aula il necessario distanziamento sociale.

F) Processi monocratici a carico di imputati liberi fissati dal 12 maggio al 30 giugno 2020:

I processi di rito monocratico riguardanti imputati in stato di libertà diversi da quelli sub C), D) ed E) saranno rinviati dal giudice in udienza, a porte chiuse ut supra, alla presenza del PM e di un difensore d'ufficio secondo turni di reperibilità predeterminati dal locale Consiglio dell'ordine.

I difensori sostituiti e come sopra rappresentati si impegnano tutti ad assicurare la rinuncia degli imputati a presenziare all'udienza.

I difensori di parte civile e del responsabile civile si impegnano a non partecipare all'udienza ed a non farvi partecipare i rispettivi rappresentati: notizia del rinvio sarà loro fornita per il tramite del Consiglio dell'ordine che riceverà allo scopo appositi elenchi dalla cancelleria.

Gli elenchi dei processi (solo per numero di iscrizione ai registri) oggetto di rinvio in udienza sarà trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Caselle pec cui inviare istanze:


per il dibattimento: dibattimento.tribunale.catanzaro@giustizia.cert.it;

per la corte di assise: assise.penale.tribunale.catanzaro@giustiziacerit.it.

Catanzaro, 29 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

dott. Giuseppe Valea




Il Procuratore della Repubblica

dott. Nicola Gratteri




Il Presidente della prima sezione penale

dott. Alessandro Bravin




Il Dirigente amministrativo

dott. Antonio Chieffalo



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Antonello Talerico



Il Presidente della Camera penale

Avv. Massimo Ermenegildo Scuteri





**Protocollo condiviso da
Tribunale di Catanzaro
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro
Camera penale di Catanzaro**

SEZIONE GIP/GUP

Visto il D.L. n.11 dell'8.3.2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*, che ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;

visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

visto l'art.83 D.L. n.18 del 17 marzo 2020 a mente del quale dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui al comma 3 (*procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo; procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale; procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione; procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale*);

considerato che l'art. 83 co.12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in pari data sulla G.U.R.I., prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.r.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati

del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

letta la delibera plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, del 26.3.2020 ("linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte");

rilevato che, in particolare, si potranno assumere, tutte le misure di cui all'art.83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3" per assicurare le finalità di cui al comma 6 del medesimo articolo;

letto l'art.36 D.L. n.23/2020 a mente del quale *"il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020; 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020"*;

considerato che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali ha trovato risposta, sin dall'inizio dell'emergenza, nell'indicazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 ("Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa") che ha, in particolare al punto 3, indicato l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e *call conference*);

considerato che il CSM ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

rilevato, tuttavia, che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

considerato che occorre provvedere, comunque, al contenimento del numero mensili di udienze;

dato atto che le predette difficoltà inducono a ritenere necessario che nella gestione della seconda fase di emergenza la trattazione, anche in via telematica, dell'attività giurisdizionale sia limitata ad un numero ridotto di procedimenti, selezionati anche in ragione del numero delle parti in modo da consentire, da un lato, di evitare la contemporanea presenza in aula o fuori dall'aula di più persone e, dall'altro di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo;

considerato che tale situazione rappresenta una deroga rispetto ai principi, anche costituzionali, regolanti il processo tale da non renderlo invocabile quale precedente sintomatico di un qualche neppure implicito consenso degli avvocati penalisti all'eventuale affermarsi di prassi di segno analogo;

dato atto che le predette difficoltà inducono a ritenere necessario che nella gestione della seconda fase la trattazione, anche in via telematica, l'attività giurisdizionale sia limitata ai seguenti processi:

- a) udienze relative agli affari indifferibili di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) d.l. n.18/20 e 36 d.l. n.23/20 e, in particolare:
- 1) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, peraltro già disciplinati da autonomo protocollo;
 - 2) procedimenti nei quali i termini di cui all'art. 304 cpp scadono nei sei mesi successivi all'11.5.2020;
 - 3) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
 - 4) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p.
- b) udienze con imputati sottoposti a misura cautelare personale di qualsiasi tipo a prescindere dalla richiesta dell'imputato o del difensore;
- c) udienze preliminari per le quali i difensori presentino conclusioni scritte, giudizi abbreviati senza istruttoria e giudizi di applicazione di pena concordata, a carico di imputati liberi, ove le parti (imputato/parti civili) non intendano presenziare all'udienza, sempre che il numero degli imputati non sia superiore a cinque;

rilevato, quanto alle modalità di celebrazione delle udienze:

- che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;
- che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;
- che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;
- che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5 disp.att.);
- che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e rappresenta una deroga rispetto ai principi, anche costituzionali, regolanti il processo tale da non renderlo invocabile quale precedente sintomatico di un qualche neppure implicito consenso degli avvocati penalisti all'eventuale affermarsi di prassi di segno analogo;

si conviene quanto segue:

A) Processi a carico di imputati detenuti fissati tra il 12 maggio ed il 30.6.2020:

1. Le udienze dinanzi al GUP a carico di imputati detenuti in stato di custodia cautelare in carcere o sottoposti agli arresti domiciliari vengono condotte, nelle forme ordinarie tramite udienza a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., salvo espressa richiesta del difensore di procedere tramite i sistemi di collegamento da remoto.
2. Il giudice verificherà preventivamente la possibilità, in base al numero delle parti, di rispettare le norme vigenti in tema di distanziamento minimo scegliendo di volta in volta l'aula idonea a tal scopo.

3. Fermi i collegamenti in videoconferenza "tipica" ex art. 146 bis disp. att. c.p.p., il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene altresì individuato nella piattaforma **Microsoft TEAMS**, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*skype*).

Nel caso in cui ci fossero problemi di natura tecnica di una delle parti collegate, tali da non consentire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nelle diverse dislocazioni o la possibilità di udire correttamente quanto detto, l'udienza verrà sospesa e rinviata ad altra data.

4. L'imputato **detenuto in carcere** parteciperà all'udienza attraverso collegamento in videoconferenza.

5. La polizia giudiziaria territorialmente competente per i controlli, indicherà al giudice il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che non rinuncia alla partecipazione verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per partecipare all'udienza da remoto, al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula dell'udienza, o presso il luogo dove si trova l'imputato, ovvero da remoto.

6. Quanto alle modalità di fissazione/trattazione dei processi nei casi predetti:

Si premette che la regola rimane quella della trattazione in udienza dei processi, ma che l'emergenza epidemiologica in atto consente allo stato di derogarvi per come segue.

Il difensore con propria istanza, da inviare tramite PEC almeno 5 giorni prima della data di udienza, dovrà precisare se chiede la trattazione del processo da remoto mediante collegamento telematico o mediante partecipazione in udienza.

- Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria ove l'imputato risulti ristretto in regime di arresti domiciliari o della polizia penitenziaria ove l'imputato risulti ristretto in carcere.

- L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'imputato. Deve essere consentito anche all'interprete,

ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'imputato.

- Alle parti sarà comunicata, ai fini del possibile ricorso allo strumento di collegamento telematico, il link per il collegamento stesso oltre a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.
- Il giudice stabilirà il collegamento e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'imputato; stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, imputati, difensori) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice darà atto che si procede su accordo delle parti con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.
- Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del collegio e di tutte le parti processuali.
- Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Presidente e dagli altri interlocutori.
- Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze attraverso la posta elettronica certificata dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza, mentre gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo.
- Ove necessario, la cancelleria contatterà un difensore d'ufficio (*anche ove il collegamento sia da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. c.p.p.
- il processo avrà luogo nelle forme della camera di consiglio con esclusione della possibilità di procedere in pubblica udienza ex art. 441 comma 3 per i giudizi abbreviati (stante il richiamo all'obbligatorietà della celebrazione a porte chiuse contenuto nell'art. 83. C. 12 D.L.n.18/20);

B) Processi a carico di imputati liberi fissati dal 12.5.2020 al 30.6.2020 (udienze preliminari, patteggiamenti e giudizi abbreviati):

Verranno trattate le udienze preliminari per le quali i difensori presentino conclusioni scritte, i giudizi abbreviati senza istruttoria ed i giudizi di definizione mediante applicazione di pena concordata.

Tali processi saranno trattati nel caso in cui le parti (imputato/parti civili) non intendano presenziare all'udienza e sempre che si tratti di giudizi con un numero di imputati non superiore a cinque.

Il giudice verificherà preventivamente la possibilità, in base al numero delle parti, di rispettare le norme vigenti in tema di distanziamento minimo scegliendo di volta in volta l'aula idonea a tal scopo.

Le eventuali conclusioni scritte (memorie e documentazione di cui si intenda chiedere l'acquisizione), anche in caso di collegamento da remoto, potranno essere inviate anche a mezzo PEC fino al giorno dell'udienza.

Le richieste di trattazione dei processi con le modalità sopraindicate dovranno pervenire in cancelleria almeno **cinque giorni** prima della celebrazione dell'udienza, con comunicazione a mezzo PEC.

Il processo da remoto sarà celebrato, nei limiti di interesse, con le forme sopra dette sub A).

E' fatta salva ogni valutazione del singolo giudice circa la possibilità della trattazione, che tenga conto della celerità della definizione del processo e del necessario rispetto delle norme di prevenzione anti-COVID.

C) Processi non rientranti nelle categorie sub A) e B) - Modalità di differimento

I procedimenti non rientranti nelle categorie sopramenzionate verranno differiti d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020, con sospensione del corso della prescrizione, tenendo conto, nel fissare le successive date, della necessità di evitare comunque la contemporanea presenza di più persone in aula e di garantire la cd. distanza sociale.


I provvedimenti di differimento saranno adottati tempestivamente con provvedimento fuori udienza con comunicazione tramite PEC delle date da parte della cancelleria.

CASELLA PEC cui inviare le istanze:

gipgup.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(dott. Giuseppe Valea)



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dott. Nicola Gratteri)




IL PRESIDENTE SEZIONE GIP/GUP

(dott. Antonio Battaglia)




IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(dott. Antonio Chieffalo)



IL PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE

(avv. Antonello Talerico)



IL PRESIDENTE CAMERA PENALE

(avv. Massimo E. Scuteri)

